
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1741 del 5 SET. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 8 SET. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N. 458/2012 RESA NELLA CONTROVERSIA TRA METALLO GIOVANNA, IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI MADRE ESERCENTE LA POTESTA' SULLA FIGLIA SCALA GIULIA, L'AUSL N. 7 ED ALTRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE ALL'AVV. TOMMASO BERRETTA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Il 5 SET. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con atto di citazione, notificato il 5.11.2009, con udienza fissata per il 24.2.2010, la signora Metallo Giovanna, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Scala Giulia, eredi del sig. Scala Carmelo, richiedevano al Tribunale di Ragusa la condanna dell'AUSL 7 al risarcimento dei danni tutti patiti a seguito del decesso del sig. Scala Carmelo, imputabile per fatto e colpa dei medici dell'Ospedale di Modica;

Che, con atto deliberativo n. 678 del 23.12.2009 veniva conferito incarico di difesa dell'AUSL 7 all'Avv. Tommaso Berretta, fiduciario della CARIGE ASSICURAZIONI, ai sensi dell'art.10 delle condizioni generali di polizza e con oneri a carico della stessa CARIGE;

Che nella controversia veniva chiamato in causa dall'AUSL 7 il Dott. Roberto Ammatuna, dirigente medico del pronto soccorso di Modica;

Che con sentenza n. 458/2012 depositata il 11.9.2012, il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, "condanna l'ASP, al pagamento in favore di Metallo Giovanna, in proprio e nella qualità, di Euro 122.666,00 oltre interessi ed Euro 12.151,69 per spese processuali; condanna il Dott. Roberto Ammatuna al pagamento, in favore dell'Azienda, delle somme (sorte, interessi, spese processuali) che quest'ultima corrisponderà a Metallo Giovanna, in proprio e nella qualità per quanto precede; Condanna il Dott. Roberto Ammatuna al pagamento in favore dell'ASP della somma di Euro 7.706,25 per spese processuali";

Che con nota prot. U- 0016686 del 19.7.2013 l'Azienda comunicava al Dott. Ammatuna che, con riferimento al contenzioso in oggetto, era pervenuta la nota del 3.7.2013 dell'Avv. Tommaso Berretta con allegata fattura n. 2/2013 relativa alle spese e competenze allo stesso dovute, precisando che la Compagnia Assicuratrice CARIGE, per il tramite dello stesso Avv. Berretta, aveva comunicato che procederà al pagamento delle spettanze dovute alla signora Metallo, in nome e per conto dell'Azienda, senza attivare azione di rivalsa nei suoi confronti, ma fermo restando l'obbligo del pagamento delle suddette spese processuali in favore dell'ASP;

Che, in conseguenza, con detta nota, si invita e diffidava il Dott. Ammatuna a provvedere al pagamento in favore dell'Azienda delle somme dovute per spese processuali, pari ad Euro 7.706,25 oltre accessori di legge, in virtù ed esecuzione di quanto stabilito dalla decisione del Tribunale di Ragusa citata in oggetto, significando che, diversamente, l'Azienda provvederà, così come richiesto dall'Avv. Berretta, alla liquidazione delle somme allo stesso dovute ed alla contestuale trasmissione di tutti gli atti di interesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, già in indirizzo nella predetta nota, per la successiva azione di rivalsa nei suoi confronti.

Preso atto che nessun riscontro è pervenuto dal dott. Ammatuna;

Verificati gli importi richiesti dall'Avv. Berretta, risultati conformi a quanto liquidato dal Tribunale di Ragusa;

Considerato pertanto che si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di Euro 9.744,07 al lordo della R.A. come da fattura n. 2/2013 dell'Avv. Tommaso

Berretta, mediante bonifico sull' IBAN indicato nella documentazione allegata, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per il recupero di detto credito in capo al Dott. Roberto Ammatuna;

SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Ottemperare alla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 458/2012 resa nella controversia tra Metallo Giovanna, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sulla figlia Scala Giulia (eredi Scala Carmelo) l'ASP di Ragusa e il Dott. Roberto Ammatuna, depositata il 11.9.2012, meglio descritta in premessa ;

Dare atto che la CARIGE SPA procederà al pagamento di tutto quanto dovuto agli Eredi Scala Carmelo in nome e per conto dell'ASP, senza rivalsa nei confronti del Dott. Carmelo Ammatuna, ad accezione delle spese legali liquidate in favore dell'ASP e dalla stessa dovute all'Avv. Berretta;

Dato atto del mancato pagamento di dette spese processuali da parte del Dott. Roberto Ammatuna, all'uopo diffidato, autorizzare la relativa spesa a gravare sul conto di costo "accantonamento per contenzioso anni precedenti" n.....e per l'effetto, liquidare e pagare la fattura n. 2/2013 dell'Avv. Tommaso Berretta, difensore dell'ASP, per Euro 9.744,07 al lordo della R.A.;

Trasmettere tutti gli atti di interesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la successiva azione di rivalsa nei confronti del Dott. Roberto Ammatuna, al quale viene parimenti trasmessa la presente delibera per opportuna e legale conoscenza.

0702 1328

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1053		205020101
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			